

ATTO N. 1310/BIS

---

**Relazione della I Commissione Consiliare  
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore Consigliere Stefano Vinti*

*Iscrizione ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento Interno*

SUL


***D*ISEGNO DI LEGGE**

*“Integrazioni della legge regionale 12.8.1994, n. 26 – Norme sul diritto allo  
studio universitario”.*

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 9.10.2002*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale l'11.10.2002*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 9 ottobre u.s. ha esaminato l'atto n. 1310, ed ha deciso di esprimere parere favorevole, dando incarico di riferire al Consiglio al Consigliere Vinti.

Inoltre ha deciso di chiedere l'iscrizione dell'atto medesimo ai lavori della prossima seduta del Consiglio ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento interno.



## Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

*Relatore Consigliere Stefano Vinti*


Con il presente provvedimento viene integrata la legge regionale n. 26/1994 istitutiva dell'Agazia per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.).

Si prevede che l'Agazia, ente strumentale della Regione, possa contrarre mutui e prestiti esclusivamente per spese di investimento individuando i limiti entro i quali è possibile contrarre i mutui: in particolare l'importo del mutuo non deve superare il 25% dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'Azienda, quali:

- proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
- rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi alle aziende;
- proventi dalle sanzioni amministrative.

La deliberazione di contrazione dei mutui viene adottata dal Consiglio di amministrazione.

Ciò premesso, la I Commissione nella seduta del 9 ottobre u.s., ha esaminato l'atto in argomento e con 4 voti favorevoli e 3 voti di astensione ha deciso di esprimere parere favorevole dando incarico di relazionare al Consiglio al Consigliere Vinti.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 890 del 3.7.2002, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 16.7.2002 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare Permanente in data 7.10.2002 con competenza esclusiva, concernente: “Integrazioni della legge regionale 12.8.1994, n. 26 – Norme sul diritto allo studio universitario” (ATTO N. 1310);

VISTI il parere e la relazione della I Commissione Consiliare Permanente illustrati dal relatore Consigliere Stefano Vinti (ATTO N. 1310/BIS);

VISTA la legge regionale 12 agosto 1994, n. 26;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

con votazione separata articolo per articolo  
nonché con votazione finale sull'intera legge che  
ha registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti  
contrari e n. .... di astensione , espressi nei  
modi di legge dai ..... Consiglieri presenti e  
votanti

### DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: “Integrazioni della legge regionale 12.8.1994, n. 26 – Norme sul diritto allo studio universitario” composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA I COMMISSIONE  
CONSILIARE PERMANENTE

*Art. 1*

*(Integrazione dell'art. 11 della legge regionale n.  
26/1994)*

1. Dopo la lettera *i*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, è inserita la seguente:

**“i bis) la deliberazione di contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 16 bis;”.**

*Art. 2*

*(Integrazione della legge regionale n. 26/1994)*

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, è inserito il seguente:


**“Art. 16 bis  
(Mutui e prestiti)**

**1. L'Agenzia può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento.**

**2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'Agenzia.**

**3. Le entrate proprie valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 2 sono quelle derivanti da:**

**a) proventi dei servizi resi per l'attuazione del**



- diritto allo studio universitario;**
- b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi dalle aziende;**
- c) proventi dalle sanzioni amministrative.**

**4. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.**

**5. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.**

**6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.”.**